XI LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -- DOCUMENTI

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1299

# PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAPRILI, RUSSO SPENA, AZZOLINA, BOLOGNESI, CARCARINO, MUZIO, CRUCIANELLI, SARRITZU

Modifiche della legge 3 gennaio 1960, n. 5, in materia di riduzione dell'età pensionabile per gli addetti all'attività di estrazione del marmo

Presentata il 15 luglio 1992

Onorevoli Colleghi! — Il 13 marzo 1991, all'unanimità, la Commissione lavoro della Camera approvava in sede referente il testo che vi riproponiamo per l'estensione ai lavoratori del marmo, del travertino, del porfido, della pietra, della riduzione del limite di età pensionabile al compimento del cinquantacinquesimo anno di età previsto dalla legge 3 gennaio 1960, n. 5, per i lavoratori delle miniere. Il successivo iter del progetto fu poi bloccato dall'opposizione del Governo Andreotti.

Questa proposta non trae origine dalla ricerca di privilegi, ma si pone unicamente come intervento necessario per la tutela della salute e dell'integrità dei lavoratori del settore.

Quando nel 1960 il Parlamento approvò le norme contenute nella citata legge per i minatori addetti ai lavori in sotterraneo, si considerò « la gravosità, la pericolosità e l'importanza sociale dell'attività svolta dai minatori ».

Con le profonde trasformazioni tecnologiche ed organizzative che hanno coinvolto l'estrazione del marmo negli ultimi anni tali condizioni di gravosità e pericolosità si sono estese ed accentuate in tutte le cave di marmo del nostro paese.

Nel luglio 1988, un sindacato della categoria, la FILCA-CISL Toscana, presentò una ricerca svolta dal SIT (Sistema impresa e territori) sugli infortuni e l'organizzazione del lavoro nell'escavazione del marmo nelle Alpi Apuane, dalla quale risultava che negli ultimi anni gli incidenti gravi in tale zona di estrazione erano aumentati in misura notevole. Si era passati da 9 incidenti gravi nel 1977, di cui 2 mortali, a 14 incidenti gravi nel 1988 di cui ben 11 mortali.

Nei 5 anni 1977-1981 si aveva una media di 2,4 incidenti mortali l'anno contro 4,6 incidenti mortali l'anno del periodo 1982-1987. Queste cifre assumono una dimensione raccapricciante se rapportate al numero degli addetti che è fortemente calato negli ultimi dieci anni, e se rapportate agli attuali addetti nelle province di Lucca e Massa (1200-1300 unità).

Al di là delle carenze antinfortunistiche risulta da tale inchiesta come siano le mutate condizioni organizzative e professionali del lavoro nell'estrazione del marmo, « l'elemento remoto, ma determinante, dell'aumentato numero di incidenti ».

È grosso modo a partire dal periodo (1981-1982), nel quale vengono introdotte in maniera diffusa le nuove tecnologie che aumentano gli incidenti gravi, e quelli mortali in particolare.

In estrema sintesi da tale indagine risulta che le nuove tecnologie hanno modificato profondamente l'organizzazione del lavoro, il sistema di relazioni sociali e la professionalità del lavoratore di cava, basata sulla conoscenza della montagna nell'interpretazione di problemi e difetti, nella conseguente regolazione del ciclo produttivo e dell'uso della macchine, un'organizzazione del lavoro che aveva prodotto anche una sicurezza relativa compatibilmente con l'ambiente.

Con le nuove macchine viene aumentato il ritmo della produzione per cui la produttività per addetto è raddoppiata rispetto al decennio precedente. Ma queste tecnologie « hanno reso apparentemente meno importanti le conoscenze, le informazioni e soprattutto la loro trasmissione ».

Esperienze ed informazioni indispensabili per tenere conto delle caratteristiche estremamente variabili della materia prima, variabilità che « rende necessaria una notevole capacità di intervento e una forte flessibilità di risposta essendo il marmo mai predefinibile compiutamente prima di essere messo « a vista ». Anche nel campo delle malattie professionali si è registrata una trasformazione. Alle silicosi ed alle malattie tradizionali si aggiungono ora quelle dovute al nuovo microclima creatosi con l'introduzione delle nuove tecnologie. Si lavora nella melma e con un alto tasso di umidità.

Da tempo, di fronte anche a questi mutamenti delle condizioni di lavoro, i cavatori sottolineano l'esigenza di una loro equiparazione sul piano previdenziale ai minatori.

Nel settembre 1988 si è costituito a Carrara un « Comitato per l'applicazione ai cavatori della legge n. 5 del 1960 » che ha raccolto migliaia di firme di lavoratori e cittadini in calce ad una petizione. In un suo documento tale Comitato rilevava come « con l'introduzione di nuove tecnologie nell'estrazione del marmo, le differenze tra lavoro alla cave e lavoro in miniera tendono ad annullarsi: ai disagi e alla pericolosità di sempre (lavoro in condizioni ambientali disagiate, altissima percentuale di incidenti sul lavoro, di malattie professionali, di invalidità e mortalità) si aggiunge oggi anche il fatto che sono molte le cave in cui si lavora in galleria e sempre più tendono ad aumentare ».

Da tempo il problema è stato sollevato dalle stesse organizzazioni sindacali ed inserito nelle piattaforme rivendicative della categoria.

Il porfido è un tipo particolare di pietra magmatica effusiva appartenente alla cosiddetta « piattaforma porfirica atesina » esistente, a livello nazionale, solo nella regione Trentino-Alto Adige.

Si tratta di un enorme complesso di rocce vulcaniche che si estende per circa 7.500 kmq.

Le lotte dei lavoratori per migliorare l'ambiente non hanno prodotto sino ad ora risultati apprezzabili, sia perché esistono difficoltà oggettive dovute all'attuale sistema di lavorazione, sia perché le imprese non hanno investito a sufficienza e con intelligenza in materia di tutela della salute, sia perché gli organi preposti alla tutela della salute hanno spesso assunto un atteggiamento volto a scaricare responsabilità e competenze. In particolare la provincia autonoma di Trento, titolare sia delle competenze in materia di igiene e sanità sia di quelle minerarie, ha troppo a lungo mantenuto i servizi in una posizione ibrida, come da gran tempo denunciano organizzazioni sindacali e politiche e anche gli enti locali. Basti al proposito evocare l'annosa richiesta di utilizzo come presidio sanitario di prevenzione e pronto soccorso della casa ex INAPLI di Lases.

È in questo contesto che, mentre non è possibile accettare l'esistente inerzia in materia di prevenzione dell'insorgere di malattie professionali, è anche doveroso proporre il prepensionamento a 55 anni di questi lavoratori. Diversamente solo pochi riusciranno a godere qualche anno di pensione.

D'altra parte riteniamo che i motivi che hanno determinato l'orientamento del Parlamento nel lontano 1960 a disporre con legge il prepensionamento per i lavoratori delle miniere, non siano diversi da quelli che oggi consideriamo con la presente proposta di legge.

Infatti le indagini effettuate in tutti questi anni dimostrano che non esiste alcuna differenza di pericolosità – se non in termini fittizi – tra la polvere silicotigena in sottosuolo e quella medesima a cielo. Quindi la gravità della malattia irreversibile e totalizzante come la silicosi è del tutto identica a quella riconosciuta per i lavoratori delle miniere.

L'attuale « gestione speciale di previdenza per i dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere » ha un numero di assicurati che dal 1981 al 1985 (ultimo dato disponibile) è calato da 12.660 unità ad 11.400 unità, un calo dovuto sostanzialmente alla diminuzione dei lavoranti in sotterraneo passati da 8.500 a 7.250 unità. Le pensioni vigenti sono passate dalle 8.599 unità del 1981 alle 9.442

unità del 1985 con un importo medio annuo (per quest'ultimo) pari a 9.800 mila lire ed un importo annuo complessivo di circa 92 miliardi di lire.

È ovviamente difficile fare previsioni sul costo di un tale provvedimento.

Ma se si fa un paragone con i costi di gestione della gestione speciale per i minatori e si calcola che il numero delle prestazioni a regime non dovrebbe superare le 1.500 unità si può ipotizzare un costo dell'ordine di grandezza di 15 miliardi annui.

Gli oneri della gestione speciale minatori sono attualmente per il 50 per cento a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti. Alla copertura del restante 50 per cento si doveva provvedere mediante uno speciale contributo aggiuntivo, due terzi del quale a carico dei datori di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori. Le aliquote contributive, rimaste invariate fin dal 1959, hanno le seguenti misure: 3,90 per i dipendenti addetti al lavoro in sotterraneo e l'1,95 per cento ai dipendenti non addetti al lavoro in sotterraneo.

La legge di ristrutturazione dell'INPS prevede (articolo 37) che una quota parte di ciascuna mensilità di pensione erogata dalla gestione speciale minatori sia erogata dalla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali ed adeguata annualmente con la legge finanziaria.

Nello stesso disegno di legge-delega per la riforma delle pensioni predisposto dall'allora ministro del lavoro onorevole Formica, alla lettera c) dell'articolo 4, si prevedeva che « per i lavoratori che abbiano svolto lavori usuranti o particolarmente usuranti per almeno dieci anni effettivi, l'età pensionabile venga ridotta di un periodo pari all'anzianità assicurativa accreditata ». Dunque, riprendendo peraltro le indicazioni emerse dal testo approvato nella IX legislatura dalla Commissione speciale della Camera per la riforma previdenziale (Commissione Cristofori), tale

# XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

esigenza è riconosciuta da un ampio schieramento sociale e politico. L'attività di estrazione del marmo, in particolare con l'introduzione delle nuove tecnologie, rientra a pieno titolo tra le attività particolarmente usuranti.

L'articolo 1 della nostra proposta estende ai lavoratori del marmo, del travertino, del porfido, della pietra, le previsioni di cui alla legge 3 gennaio 1960, n. 5.

Per ragioni di equità si è inteso estendere, con l'articolo 2, tale beneficio anche ai lavoratori cessati dal servizio nei due anni precedenti l'entrata in vigore del provvedimento. Questi lavoratori potranno avvalersi di tale facoltà entro tre anni dalla stessa data.

L'articolo 3 stabilisce che il contributo aggiuntivo da applicarsi alle aziende ed ai dipendenti del settore sia quello relativo ai dipendenti non addetti al lavoro in sotterraneo, oggi pari all'1,95 per cento (1,3 per cento a carico delle aziende e 0,65 per cento a carico del lavoratore).

#### XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

# PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

- 1. Le disposizioni della legge 3 gennaio 1960, n. 5, relativa alla riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, si applicano ai lavoratori addetti all'attività di estrazione del marmo, del travertino, del porfido, della pietra.
- 2. Il numero 3) del primo comma dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, è sostituito dal seguente:
- « 3) siano stati addetti complessivamente, anche se con discontinuità, per almeno quindici anni a lavori in sotterraneo o di estrazione del marmo, del travertino, del porfido, della pietra ».
- 3. Al secondo comma dell'articolo 2 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, dopo le parole: « con lavorazione ancorché parziale in sotterraneo » sono inserite le seguenti: « o con attività di estrazione del marmo, del travertino, del porfido, della pietra ».
- 4. All'articolo 7 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, dopo le parole: « in lavori di sotterraneo » sono inserite le seguenti: « o in attività di estrazione del marmo, del travertino, del porfido, della pietra ».

### ART. 2.

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, potranno avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 1 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, i lavoratori che, in possesso dei richiesti requisiti, siano cessati dall'occupazione in attività di estrazione del marmo, del travertino, del porfido, della pietra, in data non anteriore di due anni alla data di entrata in vigore della presente legge.

# XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

# ART. 3.

- 1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge si provvede mediante incremento dei contributi per l'assicurazione generale obbligatoria, dovuti dalle imprese di cui alla presente legge al fondo adeguamento pensioni, a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori in misura pari rispettivamente a 1,3 punti e a 0,65 punti.
- 2. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano con decorrenza dal primo periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.